



**CORTE DEI CONTI**

**Sezione Controllo per la Calabria  
CATANZARO**

Al Sindaco  
del Comune di  
**Crotone (KR)**

**OGGETTO: Invio deliberazione n. 83/2021.**

Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione regionale.

**IL DIRETTORE della SEGRETERIA**

**dott.ssa Elena RUSSO**



CORTE DEI CONTI



## CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Ida CONTINO

Presidente f.f.

Dr.ssa Silvia SCOZZESE

Consigliere

Dr.ssa Stefania Anna DORIGO

Primo Referendario

Dr. Bruno LOMAZZI

Referendario, relatore

Dr. Tommaso MARTINO

Referendario

**ha emesso la seguente**

**Deliberazione n.83 /2021**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie 21 luglio 2017, n. 19/INPR, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

VISTI gli obblighi di adozione e trasmissione dei provvedimenti di ricognizione e razionalizzazione delle società partecipate, di cui all'art. 20 del TUSP, (recante il Testo unico sulle società partecipate, TUSP);

VISTA la nota di sollecito (prot. Cdc. n. 3595 del 23 marzo 2021) relativa agli adempimenti ex art. 20, cc. 1, 2, 3 e 4 TUSP - trasmissione del provvedimento di ricognizione dell'assetto delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 e dell'eventuale Piano di razionalizzazione;

VISTA l'ordinanza n. 10/2021 con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella camera di consiglio del 12 maggio il Magistrato relatore, dott. Bruno Lomazzi;

## FATTO

A seguito di apposita interrogazione dei sistemi informativi di riferimento, quali l'applicativo "Partecipazioni" del MEF e il protocollo informatico della Corte dei conti, non risultando trasmesso dal **Comune di Crotona (KR)** il provvedimento ex art. 20, comma 1, TUSP, di ricognizione dell'assetto delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019, da adottarsi per legge entro il 31/12/2020 (cfr. artt. 20, comma 3 e 26, comma

11, TUSP), oltre gli eventuali ulteriori atti prescritti dall'art. 20, cc. 2 e 4, TUSP e verificata, altresì, la mancata pubblicazione dei provvedimenti in parola sul sito istituzionale dell'Ente, la Sezione riteneva opportuno sollecitare il Comune in merito ai suddetti adempimenti.

Conseguentemente, con nota prot. Cdc n. 3595 del 23 marzo 2021, è stato chiesto al Comune di provvedere, entro il 30 aprile 2021, alla trasmissione del provvedimento di ricognizione dell'assetto delle partecipazioni societarie e dell'eventuale deliberazione (comprensiva dei relativi allegati) - non risultanti agli atti della Sezione - di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019, da adottarsi entro il 31/12/2020.

La suddetta nota è rimasta priva di riscontro nei termini.

## DIRITTO

Com'è noto, l'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 (TUSP) e ss.mm. e ii., per quanto qui di specifico interesse, dispone:

- al primo comma, *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. (...) le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”;*
- al terzo comma, **“I provvedimenti di cui ai commi 1 (Provvedimento di ricognizione) e 2 (eventuale Piano di razionalizzazione corredato da apposita relazione tecnica) sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di**

conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;

- al quarto comma, *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”.*

In sintesi, le Amministrazioni onerate adottano entro il 31/12 di ogni anno, in riferimento all'anno antecedente, un provvedimento di ricognizione dell'assetto delle partecipazioni societarie dirette ed indirette. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2 del d.lgs. 175/2016, i medesimi enti adottano anche un piano di razionalizzazione corredato da apposita relazione tecnica. Ulteriormente, in caso di **pregressa adozione del piano di razionalizzazione**, entro il 31/12 dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 4, TUSP. In attuazione dell'art. 20, comma 3, TUSP, tali atti devono essere trasmessi e resi disponibili alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

Con riferimento ai termini di presentazione, quindi, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del T.U.S.P., la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22/INPR, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Inoltre, l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90/2014 (convertito dalla legge n. 114/2014) e le informazioni vanno rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti.



In merito all'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute, <sup>e, giusto il caso</sup> di rammentare che la Sezione Autonomie di questa Corte ha affermato che la ricognizione (e quindi l'adozione del relativo provvedimento consiliare) è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. Va, infatti, ricordato che gli enti partecipanti sono sempre tenuti alla verifica sistematica della coerenza delle partecipazioni detenute con le proprie finalità istituzionali e con i vincoli/obblighi ad essi correlati (cfr. Sez. Aut. n. 29/2019/FRG) ”.

Si rammenta, altresì, che l'art. 20, comma 7, dello stesso TUSP stabilisce che *“la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”*.

Ciò posto, alla luce della chiara precettività delle disposizioni sopra richiamate, il Collegio, con riserva di ogni successiva valutazione nel merito dei piani in questione, qualora adottati e non comunicati o trasmessi, non può esimersi dall'accertare, in base ai riscontri ed alle verifiche poste in essere, l'inadempimento del Comune agli obblighi di comunicazione e trasmissione a questa Sezione di controllo del provvedimento ex art. 20, comma 1, TUSP, di ricognizione dell'assetto delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019, oltre alla trasmissione degli eventuali ulteriori atti prescritti dall'art. 20, cc. 2 e 4, TUSP.

In questo senso si richiama all'attenzione del Comune su quanto osservato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte nella citata delibera n. 22/2018/INPR laddove, nel rilevare l'unitarietà del processo di razionalizzazione delle società partecipate delineato nel d.lgs. n. 175/2016, pur nell'articolazione nei due momenti della revisione straordinaria e di quella periodica, richiama i principi interpretativi contenuti nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR con riguardo alla revisione straordinaria *“circa l'obbligatorietà della ricognizione - da considerare generalizzata per tutte le partecipazioni societarie - e la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro*

*responsabilità nella qualità di soci. Sono del pari da richiamare le considerazioni della predetta deliberazione sulla platea delle partecipazioni societarie oggetto di ricognizione, possedute direttamente e indirettamente, anche se quotate e/o di minima entità”.*

In questa prospettiva, sottolinea sempre la Sezione delle autonomie, *“L’evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione - che da meccanismo straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico e, quindi, a regime - dà dimostrazione della continuità dell’obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione). Una ricaduta della richiamata progressività delle disposizioni è rappresentata dai meccanismi sanzionatori, più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7)”.*

Alla luce delle sanzioni di cui al citato art. 20, comma 7, TUSP il Collegio ravvisa la necessità di trasmettere la presente deliberazione alla competente Procura contabile per le valutazioni di competenza.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la CALABRIA

**ACCERTA**

l’inadempimento del **Comune di Crotona (KR)** agli obblighi di comunicazione e trasmissione a questa Sezione di controllo del provvedimento ex art. 20, comma 1, TUSP, di ricognizione dell’assetto delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019, oltre alla trasmissione degli eventuali ulteriori atti prescritti dall’art. 20, cc. 2 e 4, TUSP;

**RICHIAMA**

il Comune alla scrupolosa osservanza degli obblighi normativi in tema di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute;

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa:

- al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Crotona (KR);
- alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro;
- alla competente Procura contabile ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 174/2016, per la verifica della sussistenza dei presupposti della fattispecie di responsabilità sanzionatoria di cui all'art. 20, comma 7, TUSP;

e che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 12 maggio 2021.

Il Magistrato relatore  
Bruno Lomazzi

BRUNO LOMAZZI  
CORTE DEI  
CONTI/80218670588  
12.05.2021 08:48:02  
UTC



Il Presidente f.f.  
Ida Contino

IDA CONTINO  
CORTE DEI  
CONTI  
12.05.2021  
12:59:35  
CEST

Depositata in segreteria il **12 MAG 2021**  
Il Direttore della segreteria

Elena RUSSO